

-----ALLEGATO "D" AL N. 3781/2814 DI REP.RIO-----

-----Statuto della "FONDAZIONE PRONTOPACK"-----

-----Art. 1-----

-----COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA-----

Su iniziativa della società "PRONTOPACK S.P.A." con sede in Oggiono, Via Provinciale per Dolzago n. 23, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Lecco 02438720969, di seguito denominata "Ente Fondatore", è costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 ("Codice del Terzo settore"), una Fondazione denominata-----

-----"FONDAZIONE PRONTOPACK"-----

di seguito indicata come "Fondazione".-----

La sede legale della Fondazione è ubicata nel comune di Oggiono, Via Provinciale per Dolzago n. 23, presso la sede legale di "PRONTOPACK S.P.A.".-----

La modifica della sede legale all'interno dello stesso Comune viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione e di tale variazione deve essere data tempestiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate, alle Pubbliche Amministrazioni che gestiscono albi e registri in cui la Fondazione risulti eventualmente iscritta, ed agli uffici competenti del Registro unico nazionale del Terzo Settore.-----

La Fondazione opera in ambito nazionale ed internazionale. La Fondazione può istituire sedi o sezioni secondarie, in Italia e all'estero.-----

La Fondazione ha durata illimitata, salve le cause di scioglimento previste dal Codice civile, altresì nel rispetto delle procedure previste dal D.Lgs. n.117/2017.-----

-----Art. 1 - bis-----

UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "ETS" O DELL'INDICAZIONE di "ENTE DEL TERZO SETTORE"-----

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione della Fondazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione diventerà quindi "FONDAZIONE PRONTOPACK ETS"-----
(anche per esteso "FONDAZIONE PRONTOPACK ENTE DEL TERZO SETTORE").-----

2. La Fondazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo settore", ovvero l'acronimo "ETS", negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.-----

-----Art 2-----

-----ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE-----

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.-----

2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o



principale, e prevalentemente in favore di terzi, delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lett. d), e), n), del D.Lgs. n. 117/2017, con specifico riferimento a:-----

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;-----

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;-----

- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.-----

-----Art.3-----

-----FINALITÀ E ATTIVITÀ-----

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:-----

- promuovere e favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura della responsabilità e della tutela dell'ambiente attraverso la sensibilizzazione circa l'impiego e il consumo consapevoli dei prodotti cartari;-----

- migliorare le condizioni economico - sociali e lavorative dei paesi in via di sviluppo, mediante l'attivazione e l'incremento dello sviluppo imprenditoriale e locale e di comunità, ed attraverso il coinvolgimento istruttivo e formativo;---

- promuovere e favorire la ricerca in materia di tutela ambientale, anche attraverso azioni di collegamento e partenariato con enti, istituti e organismi nazionali ed internazionali.-----

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:---

- predisporre e realizzare progetti e programmi di sviluppo e sostegno della piccola imprenditoria locale, presso paesi e aree versanti in condizioni di obiettivo disagio;-----

- partecipare, nelle forme del sostegno diretto e del partenariato, a progetti di solidarietà internazionale, ritenuti compatibili e funzionali alla "mission" della Fondazione;-----

- istituire progetti di ricerca diretti all'impiego compatibile e migliorativo dei prodotti cartari presso i Paesi in via di sviluppo;-----

- organizzare e gestire corsi e moduli formativi a valenza professionale, ai fini di un incremento di personale specializzato nei settori della piccola imprenditoria locale e della progettualità internazionale;-----

- predisporre e realizzare progetti di sensibilizzazione e di educazione ambientale, volti ad un corretto consumo di "packaging" a mezzo di materiali certificati, e con l'obiettivo pri-

mario di istituire buone prassi per il riciclaggio dei materiali stessi;-----

- introdurre nuovi modelli di pianificazione del trasporto dei prodotti cartari, presso paesi europei ed extraeuropei, anche mediante accordi collaborativi con società, enti del terzo settore e organismi internazionali;-----

- concorrere alla realizzazione di progetti solidaristici in stato di vigenza quali, a titolo di esempio, l'iter realizzativo di una foresta in Kenya in partnership con Treedom;-----

- organizzare e partecipare a progetti di educazione e istruzione scolastica, mediante interventi a favorire il corretto e responsabile impiego dei prodotti ambientali;-----

- organizzare convegni, seminari e incontri per l'analisi e l'approfondimento delle tematiche rivolte alla tutela ambientale ed al corretto impiego dei prodotti cartari;-----

- raccogliere, redigere, pubblicare e catalogare materiale informativo, anche a valenza multimediale, sui temi della tutela ambientale, della solidarietà internazionale e dell'imprenditoria locale, altresì evidenziando i risultati di studi e ricerche promossi da istituti, enti e dalla stessa Fondazione;-----

- istituire borse di studio e concorso a premio per la formazione professionale inerente le tematiche oggetto del presente statuto;-----

- organizzare e partecipare ad eventi e manifestazioni artistiche e culturali, nonché a rassegne, mostre, laboratori didattici, richiamanti le materie della tutela ambientale, dell'educazione e della progettazione solidaristica;-----

- svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.-----

3. La Fondazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso, secondo individuazione, criteri e limiti definiti dal Consiglio di Amministrazione.-----

4. La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.-----

-----Art. 4-----

-----PATRIMONIO-----

1. Il patrimonio della Fondazione è inizialmente costituito dai fondi e/o beni erogati dall'Ente fondatore e descritti nell'atto costitutivo.-----

2. Esso potrà essere successivamente incrementato dai redditi derivanti dal fondo di dotazione e dalle attività diverse da



Alessio Cattaneo
NOTAIO

quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del D.Lgs.

n.117/2017.-----

Il patrimonio potrà essere ulteriormente incrementato da donazioni, lasciti, contributi o elargizioni provenienti dallo stesso Ente fondatore, o da altri soggetti pubblici e privati, nonché da persone fisiche.-----

3. Il patrimonio della Fondazione verrà utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente statuto.-----

-----**Art. 5**-----

PATRIMONIO MINIMO - FONDO PATRIMONIALE DI GARANZIA - FONDO DI GESTIONE-----

1. Nell'ambito del patrimonio iniziale della Fondazione, l'Ente fondatore ha individuato un fondo patrimoniale di garanzia vincolato pari ad Euro 30.000,00 (trentamila), costituito da risorse liquide, titoli con vincolo pluriennale o altre forme di deposito bancario vincolato, altresì documentati dal relativo documento certificativo dell'ente fondatore.-----

2. Il fondo patrimoniale di garanzia vincolato viene previsto nello stato patrimoniale del bilancio della Fondazione, con specifica menzione, ed è esclusa ogni disponibilità per esigenze gestionali, qualora non vengano contestualmente individuati altri beni del patrimonio da destinare a mantenere invariato il valore del fondo patrimoniale di garanzia stesso.-----

-----**Art. 6**-----

-----**SOSTENITORI DELLA FONDAZIONE**-----

1. Le persone fisiche e gli Enti pubblici e privati che, a titolo personale o in qualità di Enti portatori degli interessi diffusi della collettività, condividono gli scopi istituzionali della Fondazione, e desiderano contribuire alla sua attività in misura rilevante, mediante apporti di natura economica o attraverso altre modalità di partecipazione, sono denominati sostenitori della Fondazione.-----

2. I sostenitori della Fondazione sono iscritti all'interno del Registro del Comitato dei sostenitori, redatto, aggiornato e conservato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.-----

-----**Art. 7**-----

-----**ORGANI DELLA FONDAZIONE**-----

1. Sono organi della Fondazione:-----

1) il Consiglio di Amministrazione;-----

2) il Presidente;-----

3) l'Organo di Controllo e il Revisore legale dei conti (se nominato);-----

4) il Segretario;-----

5) il Comitato dei sostenitori (se nominato).-----

-----**Art. 8**-----

-----**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione viene no-

minato dall'organo amministrativo dell'Ente fondatore, che provvede alla nomina del Presidente, del Vicepresidente, del Segretario, con un numero variabile da 3 (tre) a 5 (cinque) unità secondo quanto stabilito alla nomina.-----

2. In particolare, l'organo amministrativo dell'Ente fondatore nomina il Presidente della Fondazione, il quale rimane in carica a mandato indeterminato, salvo i casi di cessazione previsti dal presente statuto. L'organo amministrativo dell'Ente fondatore nomina, inoltre, gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con determinazione delle cariche di Vice Presidente e di Segretario, l'attribuzione della funzione di direzione, nonché di altre cariche eventualmente conferite in addizione alle prescritte, ovvero in separata competenza.-----

In caso di impossibilità per qualsiasi causa della nomina da parte dell'Ente fondatore la stessa sarà demandata alla società "3F S.R.L.", con sede in Bergamo Via Angelo Maj n. 10, codice fiscale 03971330166, e in difetto opereranno le norme di legge.-----

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che:-----

- si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;-----
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;-----
- ricoprano la carica di parlamentare europeo, parlamentare nazionale, membro del governo o della Corte Costituzionale;---
- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;-----
- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale ovvero siano componenti delle Giunte Regionale, Provinciali, Comunali o amministratori di altri enti locali territoriali nell'ambito della Regione Lombardia.-----

I Componenti del Consiglio di Amministrazione, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza nonché a quale di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, e le ulteriori informazioni richieste dalle vigenti normative.-----

3. Ad eccezione della durata indeterminata del Presidente, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno mandato triennale e rimangono in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. A termine del mandato, l'organo amministrativo dell'Ente fondatore stabilisce la nomina dei nuovi componenti, nelle modalità e nei termini di cui al comma 2 del presente articolo. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rinnovati senza limiti di mandato.-----



4. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione può essere

revocato, nella sua totalità o nei singoli componenti, dall'organo amministrativo dell'Ente fondatore, con delibera motivata presa a maggioranza assoluta dei propri membri. Gli amministratori vengono revocati per inosservanza delle disposizioni statutarie, per mancato adempimento delle cariche e competenze ad essi assegnate, nonché per ogni altra azione atta produrre danno all'immagine della Fondazione. Rimane ferma l'osservanza delle fattispecie di revoca di cui all'articolo 2383 del codice civile, ivi compreso il diritto al risarcimento del danno in ipotesi di revoca senza giusta causa.-----

5. Gli amministratori della Fondazione cessati dall'incarico nel corso del mandato vengono sostituiti con delibera dell'organo amministrativo dell'Ente fondatore (o in caso di impossibilità dai soggetti precedentemente indicati all'articolo 8.2); gli amministratori così nominati restano in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione vigente. L'assenza per tre adunanze, nel corso dello stesso esercizio annuale, comporta la automatica decadenza dalla carica, salva comunicazione preventiva.-----

La revoca viene comunicata all'amministratore, da parte dell'Ente fondatore, a mezzo di raccomandata a.r., ed ha effetto dalla data di ricevimento della stessa da parte dell'amministratore revocato.-----

6. Gli amministratori della Fondazione possono, altresì, cessare dalla relativa carica per decesso o recesso. Il diritto di recesso si esercita mediante comunicazione scritta, con raccomandata a.r. o pec, inviata all'Ente fondatore. Il recesso ha effetto immediato.-----

7. L'Ente fondatore può, nel corso del mandato del Consiglio di Amministrazione della Fondazione, modificare, revocare, o integrare, le mansioni affidate agli amministratori.-----

8. Agli amministratori può spettare il rimborso delle spese documentate e sostenute in ragione dell'incarico.-----

-----**Art. 9**-----

-----**POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**-----

1. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e può compiere tutti gli atti necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali della Fondazione.-----

2. In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione i seguenti atti:-----

- la redazione e l'approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo annuale di gestione, previo parere obbligatorio vincolante dell'organo amministrativo dell'Ente fondatore (se ancora esistente) e dell'Organo di revisione (se presente) e previa comunicazione preventiva, con parere non vincolante, del Comitato dei sostenitori della Fondazione (se costituito);
- l'organizzazione, la realizzazione e la partecipazione ad attività, programmi e progetti previsti dall'articolo 3 del

presente statuto;-----

- l'istituzione, la modifica e la revoca di eventuali espressioni territoriali, a carattere operativo, istituiti per la gestione dei progetti e delle iniziative della Fondazione;----
- la redazione, approvazione e modifica degli eventuali regolamenti interni della Fondazione;-----
- l'istituzione, l'aggiornamento e la conservazione del Registro del Comitato dei sostenitori e l'iscrizione, senza ritardo, dei soggetti sostenitori medesimi;-----
- il collegamento tra l'organo amministrativo dell'Ente fondatore e gli Enti ad esso collegati per le finalità oggetto del presente statuto, in merito alle proposte di attività e alle relative rendicontazioni;-----
- le modifiche dello statuto della fondazione con delibera di almeno 3 (tre) amministratori, salve diverse maggioranze previste dalla legge;-----
- l'affidamento di incarichi, mansioni e prestazioni a soggetti esterni alla Fondazione, previa autorizzazione da parte dell'Ente fondatore ove ancora esistente;-----
- la predisposizione del registro dei volontari, e la stipula delle relative polizze assicurative, ai sensi degli articoli 17 e 18 del D.Lgs. n.117/201 e dei successivi decreti.-----

-----**Art. 10**-----

--ADUNANZE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE--

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta risulti necessario, su convocazione del Presidente, inviata almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza agli amministratori e all'Organo di controllo ed al revisore se presente. La convocazione deve essere effettuata a mezzo lettera raccomandata, pec, o altro strumento idoneo atto a garantirne la ricezione.-----
2. La convocazione di urgenza del Consiglio viene effettuata dal Presidente, nel tempo massimo di 2 (due) giorni, su richiesta scritta della maggioranza degli amministratori, dell'Organo di controllo e del revisore se presente, o su iniziativa del Presidente medesimo.-----
3. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta.-----
4. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza degli amministratori e possono svolgersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purchè in Italia.-----
5. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono essere effettuate anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la



stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.-----

6. Le riunioni sono presiedute dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di impedimento di entrambi dal consigliere più anziano di età.-----

Le deliberazioni sono prese con voto palese, a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi lo sostituisce, fatte salve diverse maggioranze previste dalla legge o dal presente statuto, con particolare riguardo a quanto sopra previsto per le modifiche statutarie.---

7. Gli amministratori rispondono al principio di responsabilità, di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n.117/2017.-----

8. Il Segretario della Fondazione redige e trascrive su apposito libro il verbale delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la seduta.-----

-----Art. 11-----

-----PRESIDENTE-----

1. Il Presidente:-----

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;-----
- cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione;-----
- cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione;-----
- è il legale rappresentante della Fondazione, di fronte ai terzi e in giudizio.-----

2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.-----

3. Il Presidente, e chi lo sostituisce possono in caso di urgenza, adottare tutti gli atti e provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica, entro trenta giorni, da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo.-----

-----Art. 12-----

-----COMITATO DEI SOSTENITORI-----

1. I soggetti sostenitori costituiscono il Comitato dei sostenitori e vengono iscritti nel Registro di cui all'articolo 6 del presente statuto.-----

2. Il Comitato dei sostenitori nomina al proprio interno il Presidente e il Segretario e può dotarsi di un Regolamento interno di gestione.-----

3. Il Comitato è convocato almeno una volta all'anno dal Presidente della Fondazione, per emettere parere consultivo in materia di bilanci di esercizio, ad esso sottoposti dal Consiglio di Amministrazione, prima dell'approvazione da parte di quest'ultimo.-----

4. L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data,

l'ora e l'ordine del giorno, deve essere effettuato nelle modalità e nei termini di cui all'articolo 10 del presente statuto, nei confronti dei soggetti sostenitori iscritti al Registro del Comitato.-----

5. I soggetti sostenitori diversi dalle persone fisiche partecipano alle riunioni del Comitato, per mezzo del loro legale rappresentante, o di un procuratore speciale munito di mandato sottoscritto dal legale rappresentante medesimo.-----

-----Art. 13-----

-----SEGRETARIO DELLA FONDAZIONE-----

1. Il Segretario della Fondazione assolve alle seguenti funzioni:-----

- assiste alle sedute del Consiglio di Amministrazione e redige i rispettivi verbali;-----

- collabora con il Presidente per dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;-----

- cura, coadiuvando il Presidente, l'organizzazione e l'attività amministrativa della Fondazione e i relativi adempimenti contabili e fiscali, oltreché collabora alla predisposizione dei mezzi necessari per la concreta attuazione delle singole iniziative.-----

2. La carica di Segretario osserva le condizioni e i limiti di cui all'articolo 8, comma 2, del presente statuto.-----

3. Il Segretario della Fondazione, facente parte dell'organigramma dell'Ente fondatore, esercita funzioni di direzione operativa.-----

-----Art. 14-----

-----ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE-----

L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale secondo quanto stabilito all'atto di nomina nel rispetto delle norme di legge.-----

I membri dell'Organo di Controllo sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per tre esercizi fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. I suoi componenti possono essere riconfermati.-----

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 art, 2397 del Codice Civile. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.-----

Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.-----

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.-----



Alessio Cattaneo
NOTAIO

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs.

117/2017, la revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione che saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione. La revisione legale dei conti può essere esercitata dall'organo di controllo. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.-----

L'Organo di Controllo cura la tenuta del libro relativo alle proprie adunanze e delle deliberazioni.-----

-----**Art. 15**-----

-----**ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO**-----

1. L'esercizio finanziario della Fondazione coincide con l'anno solare.-----

2. Il Consiglio di Amministrazione predispone:-----

- entro il 31 dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo di gestione relativo al successivo esercizio;-----

- entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo relativo all'esercizio precedente. Il bilancio di esercizio deve essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, fermo ove ne ricorrano i presupposti quanto previsto dall'art. 13 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.-----

3. I bilanci preventivo e consuntivo dovranno essere sottoposti all'Organo di controllo, all'organo amministrativo dell'Ente fondatore e al Comitato dei sostenitori entro il 30 aprile di ogni anno, ai fini della redazione dei relativi pareri, a seguito dei quali il Consiglio di Amministrazione della Fondazione provvede ad approvazione definitiva entro il 30 giugno di ogni anno.-----

4. L'Ente fondatore ha diritto di esaminare, presso la sede legale della Fondazione, i bilanci ed i libri sociali, previa richiesta scritta fatta prevenire al Presidente, con un preavviso di almeno 3 giorni.-----

-----**Art. 16**-----

-----**UTILI E AVANZI DI GESTIONE**-----

1. Tutti gli utili e avanzi di gestione comunque conseguiti dalla Fondazione saranno destinati, in conformità a quanto stabilito dal presente statuto, all'incremento del fondo di dotazione e/o del fondo di gestione, in ogni caso in funzione del perseguimento delle finalità istituzionali del presente statuto.-----

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, all'Ente fondatore, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.-----

In materia di distribuzione indiretta di utili valgono le ipotesi di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n.117/2017.---

-----**Art. 17**-----

-----**ESTINZIONE**-----

1. Qualora si verifichi uno dei casi di estinzione previsti dalla legge, è esclusa la possibilità per la Fondazione di trasformarsi o di fondersi con altre istituzioni analoghe.----

2. Ai fini dell'estinzione della Fondazione, e della devoluzione del patrimonio residuo, il Consiglio di Amministrazione dell'Ente fondatore nomina uno o più liquidatori.-----

3. Concluse le operazioni di liquidazione il patrimonio della fondazione, previ gli adempimenti di legge, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del citato D.Lgs. 117/2017.-----

-----**Art. 18**-----

-----**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**-----

1. I primi componenti degli organi sociali saranno nominati dall'Ente fondatore nell'atto costitutivo e resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo al riconoscimento della Fondazione da parte dell'autorità competente.-----

2. Il primo esercizio finanziario della Fondazione avrà termine il 31 dicembre 2020.-----

3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni dettate dal Codice Civile, dal Decreto legislativo 03 luglio 2017 n.117, e successive modifiche, e dalle normative vigenti in materia.-----

F.TO: DAVIDE RENZI-----

L.S. F.TO: ALESSIO CATTANEO NOTAIO-----